

3° CORSO

I SISTEMI DI MONITORAGGIO NEI E PER I CONTRATTI DI SERVIZIO

3° Modulo L'ascolto del Cliente



LE AZIONI A TUTELA DEL CLIENTE

Avv. Michele Mascolo
Massimo Malena & Associati

ISFORT si avvale della collaborazione di



Con il patrocinio di



Roma – 30/11/2021



Fonti normative- 1

Dlgs 198/2009 - sancisce il ruolo delle «carte dei servizi» e la disciplina dell'azione collettiva contro la pubblica amministrazione», che prevede tra i presupposti del ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, anche l'ipotesi di violazione degli obblighi previsti nelle carte dei servizi.

Legge 214/2011 (come novellata dall'art. 36 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla Legge n. 27/2012) - nel contesto normativo fin qui descritto attribuisce ad ART competenze generali nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed ai servizi accessori.

Dlgs 206/2005 - Codice di Consumo - stabilisce una tutela ad ampio spettro degli utenti consumatori ed ha codificato le azioni di classe inibitoria ed a tutela degli utenti.



Fonti normative – 2

Dlgs 206/2005, Codice di Consumo - stabilisce una tutela ad ampio spettro degli utenti consumatori ed ha codificato le azioni di classe inibitoria ed a tutela degli utenti.

Regolamenti UE 181/11 (per il trasporto automobilistico) e 1371/07 (per il trasporto ferroviario) contenenti i diritti dei passeggeri.

D.lgs 169/14 - *“Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011».*

L. 99/2009 che ha modificato l’art. 140 Codice del consumo in materia di class action.

Legge 12 aprile 2019, n. 31 - Nuova Class Action

Il quadro generale delle azioni a tutela dell'utente

I.Tutela stragiudiziale

I reclami di prima e seconda istanza

Le sanzioni per il vettore inadempiente

La conciliazione

II. Tutela giudiziale

La tutela giurisdizionale individuale davanti al GO

Il ricorso per l'efficienza amministrativa davanti al GA

La class action introdotta dalla L. 99/2009

La nuova class action

Lo specifico mezzo di tutela di prima istanza : il reclamo

Lo specifico mezzo di tutela contemplato dalle «carte dei servizi» è costituito dai **reclami**, attualmente codificati in relazione al trasporto pubblico auto-ferro dai regolamenti UE 181/11 e 1371/07, con una fase di prima istanza presso l'azienda/fornitore ed un fase di seconda istanza presso l'autorità di regolazione

Reclami – 1

Reg. UE 181/11 trasporto automobilistico

Art. 26 (reclami): *“I vettori istituiscono o dispongono un sistema per il trattamento dei reclami relativi ai diritti ed agli obblighi indicati nel presente regolamento”*

Art. 27 (trasmissione dei reclami): *“Fatte salve richieste risarcitorie a norma dell’art. 7, se un passeggero che rientra nell’ambito del presente regolamento desidera presentare al vettore un reclamo lo trasmette entro tre mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio regolare. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore notifica al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame; il tempo necessario per fornire una risposta definitiva non supera i tre mesi dal ricevimento del reclamo”.*

Art. 28 (organismi nazionali responsabili dell’applicazione), co. 3 *“Ogni passeggero può presentare un reclamo, conformemente alla legislazione nazionale, all’organismo competente a norma del paragrafo 1 o a qualsiasi altro organismo competente designato da uno stato membro, in merito a presunte violazioni del presente regolamento. Gli stati possono decidere che un passeggero in primo luogo presenti al vettore un reclamo, nel qual caso l’organismo nazionale responsabile dell’applicazione o un altro organismo competente designato dallo stato membri funge da organo di secondo grado per reclami non risolti ai sensi dell’art. 27”*

Reclami – 2

Reg. UE 1371 /07- trasporto ferroviario

Art. 27 (reclami),

co.1: “Le imprese ferroviarie istituiscono un meccanismo per il trattamento dei reclami per i diritti e gli obblighi contemplati dal presente regolamento, l’impresa ferroviaria provvede ad un’ampia diffusione tra i passeggeri delle sue coordinate del servizio all’uomo preposto e delle lingue di lavoro.”

co. 2 “I passeggeri possono presentare un reclamo ad una qualsiasi impresa ferroviaria coinvolta. Entro un mese il destinatario del reclamo fornisce una risposta motivata o in casi giustificati informa il passeggero della data nell’ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data del reclamo, entro la quale può aspettarsi una risposta”.

Reclami - 3

Reg. UE 1371 /07- trasporto ferroviario

Art. 30 (applicazione)

co. 1: “Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell’applicazione del presente regolamento. Ciascun organismo adotta le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri. Quanto a organizzazione, decisioni relative ai finanziamenti, struttura giuridica e politica decisionale, ciascun organismo è indipendente da qualsiasi gestore dell’infrastruttura, dall’organismo preposto all’imposizione di diritti, dall’organismo di assegnazione della capacità di infrastruttura e dall’impresa ferroviaria. Gli Stati membri informano la Commissione dell’organismo o degli organismi designati a norma del presente paragrafo e delle relative responsabilità”.

co.2: “Ogni passeggero può presentare un reclamo in merito a presunte infrazioni al presente regolamento all’organismo appropriato di cui al paragrafo 1 o a qualsiasi altro organismo appropriato designato da uno Stato membro”.

Reclamo di seconda istanza - funzioni ART



L'Autorità di Regolazione dei Trasporti ART, divenuta operativa il 15.1.2014 esercita, essenzialmente, le seguenti funzioni:

1. funzioni di regolazione dei servizi infrastrutturali;
2. regolazione degli assetti di settore;
3. definizione dei criteri per la fissazione delle tariffe e dei canoni;
4. fissazione delle condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali (pubblici)
5. **fissazione del contenuto minimo dei diritti**, anche risarcitoria, che gli utenti possono esigere dai gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto»
6. **tutela del consumatore, valutando *“i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell’esercizio delle sue competenze”*** (comma 3, lett g), e «favorisce l’istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti» (comma 3, lett. h).

Tempistica del reclamo ART



Il reclamo può essere inoltrato ad ART in caso di risposta insoddisfacente o mancata risposta da parte dell'impresa di trasporto secondo le seguenti tempistiche:

- trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo all'impresa di trasporto ferroviario
- trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del reclamo all'impresa di trasporto automobilistico



Modalità del reclamo ART

L'inoltro del reclamo di seconda istanza può essere effettuato:

- *on line*, mediante il sistema di acquisizione telematica;
- via pec, all'indirizzi di posta certificata : pec@pec.autorità-trasporti.it;
- a mezzo racc. a.r. con avviso di ricevimento all'ufficio ART diritti degli utenti, Via Nizza 30 - Torino

Procedura sanzionatoria

A seguito degli accertamenti, l'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti che dovessero risultare inadempienti.

Al termine delle verifiche di competenza, l'Autorità comunica al passeggero, ai fini della trasparenza, l'archiviazione del reclamo o l'avvio del procedimento sanzionatorio.

Tutti i provvedimenti con cui l'Autorità ha avviato e concluso procedimenti sanzionatori sono disponibili nella sezione delibere.

Art. 17 Dlgs 169/14:

co. 1: "Il vettore che non istituisce e non dispone di un sistema per il trattamento dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 ad euro 25.000."

co. 2 : "Il vettore, che non notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non fornisce una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500."

Conciliazione – 1

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 140 del Codice del Consumo disciplinano il tentativo di conciliazione, che rappresenta uno strumento di natura preventiva, non obbligatorio, e che non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La procedura di conciliazione può essere attivata dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio, nonché agli altri organismi di composizione extragiudiziale delle liti, a norma del successivo art. 141, e la procedura deve essere in ogni caso definita entro sessanta giorni.

Conciliazione – 2

Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell'organismo di composizione extragiudiziale adito, è depositato per l'omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione e viene dichiarato esecutivo con decreto; esso non preclude il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.

Conciliazione - 3

L'art. 140 CDC come detto è stato abrogato dalla L. 31/2019 che ha introdotto all'art. 840 *quaterdecies* una fase endo-procedimentale della class action condotto dal giudice e teso alla transazione della vertenza.

Azione individuale dinanzi al GO - 1

Ai sensi dell'art. 1218 cc, l'utente può agire per far accertare l'inadempimento contrattuale ex art. 1681 cc, oppure per fare accertare un danno aquiliano (2043cc) ed ottenere il relativo ristoro dinanzi al Giudice ordinario - Tribunale Civile o Giudice di Pace, a seconda della competenza per valore del risarcimento invocato - per il mancato rispetto degli obblighi del vettore,

L'utente deve allegare e provare un pregiudizio, patrimoniale e /o non patrimoniale derivatogli da ritardi, soppressioni di corse e/o disservizi di ogni genere, sia a bordo dei mezzi, che in tutte le circostanze in cui eventi pregiudizievoli siano occasionati dal trasporto.

Azione individuale dinanzi al GO - 2



Sulla base delle combinato disposto delle norme nazionali, alle quali si aggiungono i regolamenti UE sui diritti dei viaggiatori, il ritardo di un treno, la sua soppressione e la mancata informazione preventiva o anche contestuale in caso di forza maggiore, fanno sorgere in capo all'utente il diritto al rimborso del biglietto nella misura e nei limiti ivi previsti.

In generale - ed esulando dal trasporto ferroviario – va osservato che secondo l'art. 34 del Codice di Consumo non sono mai vessatorie le clausole contrattuali che riproducono disposizioni di legge e che d'altro canto le disposizioni che limitano la responsabilità contrattuale del vettore non pregiudicano mai il risarcimento per fatto illecito.

Azione individuale davanti al GO - 3

L'art. 2959 cc stabilisce che il danno non patrimoniale va risarcito solo nei casi stabiliti dalla legge; in sede civile la clausola generale di cui all'art. 2043 c.civ., regola tutte le fattispecie di danno ingiusto ma esige, a carico del danneggiato:

- la prova del fatto doloso o colposo, in sostanza l'evento e l'elemento soggettivo della condotta;
- la prova del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento;
- la prova del danno stesso, che giammai può essere ritenuta in re ipsa nell'evento.

In tema di danno non patrimoniale, la Suprema Corte ha stabilito che il pregiudizio da risarcire dev'essere segnato da **“un'ingiustizia costituzionale”**, perché una lettura orientata dell'art. 2059 c. civ. porta a ritenere che in assenza di lesione di diritti inviolabili della persona, non è data alcuna tutela risarcitoria.

Azioni superindividuali : Azione inibitoria

L'azione inibitoria, co, 5 art. 140 del Codice di Consumo (CDC), è prevista decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni hanno chiesto al soggetto ritenuto responsabile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione di un comportamento lesivo dei diritti degli utenti.

E' proposta davanti al Giudice Ordinario e con il provvedimento che definisce il giudizio, nel caso in cui venga accertata la responsabilità del soggetto convenuto, il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro per ogni inosservanza o per ogni giorno di ritardo, rapportati alla gravità del fatto.

Il comma 8 contempla inoltre, per rafforzare la tutela degli utenti, un'azione **inibitoria cautelare**, in presenza di “giusti motivi di urgenza”, legittimando gli enti esponenziali ad attivare una tutela accelerata, assimilabile a quella prevista dall'articolo 700 c.p.c., e la cui funzione consiste nel garantire in via provvisoria, nelle more del giudizio, gli effetti dell'azione inibitoria.

Azione inibitoria cautelare

Il comma 8 art. 140 per rafforzare la tutela collettiva degli utenti, prevede un'azione **inibitoria cautelare**, in presenza di “giusti motivi di urgenza”, legittimando gli enti esponenziali ad attivare una tutela accelerata, assimilabile a quella prevista dall'articolo 700 c.p.c., e la cui funzione consiste nel garantire in via provvisoria, nelle more del giudizio, gli effetti dell'azione inibitoria.



Tutela inibitoria per le clausole vessatorie dei contratti

Le associazioni rappresentative esercitano l'azione inibitoria, prevista dall'art. 37 del CDC anche in materia di condizioni generali del contratto e clausole vessatorie: *“le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all'articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente capo”*.



Azioni di classe ex Dlgs 198/2009 e L. 99/09 - 1

Il D.Lgs. 198/09 ha introdotto un'apposita azione processuale con per contrastare l'inefficienza delle pubbliche amministrazioni ed enti erogatori di servizi pubblici, cd. **«ricorso per l'efficienza»**

Si tratta d'interessi che afferiscono alla sfera giuridica di una pluralità di soggetti e che attengono a beni di rilevanza generale.

Il ricorso per l'efficienza, proponibile al TAR dalle associazioni rappresentative, non estende la protezione giurisdizionale a situazioni giuridiche che ne sono prive, ossia gli interessi diffusi, ma rappresenta comunque un ulteriore e diverso strumento avverso una lesione diretta, concreta e attuale.

Azioni di classe ex Dlgs 198/2009 e L. 99/09 - 2



La tutela dell'utente si pone come obiettivo principale del ricorso per l'efficienza, in quanto garantisce il diritto dello sta ricevere un servizio che rispetti determinati standard qualitativi e quantitativi, consentendo ai titolari di interessi giuridicamente rilevanti di promuovere un'azione in giudizio, non finalizzata al risarcimento del danno, ma al ripristino, da parte delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di pubblici servizi, della corretta erogazione del servizio.

Nel caso del ricorso per l'efficienza, la lesione non deve essere irreparabile, ma parzialmente eliminabile e **le pretese del privato devono poter essere ancora soddisfatte con l'adozione dell'atto generale dovuto**, ovvero ripristinando il servizio o la funzione secondo gli standard economici e qualitativi previsti rispettivamente dalle carte dei servizi o predefiniti dai soggetti preposti alla tutela del settore e dalle stesse amministrazioni.

Azione di classe ex art. 140 bis Codice di Consumo

La L. 99/2009 ha novellato l'art. 140 bis del CdC, scolpendo l'azione di classe civilistica, allo scopo di rafforzare e di rendere effettiva la tutela delle posizioni giuridiche soggettive degli utenti, con l'obiettivo di tutelare i diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti nonché i loro interessi collettivi.

Azione di classe ex art. 140 bis Codice di Consumo - 2



Con l'azione di classe ex L. 99/2009 si garantisce:

- accesso alla giustizia anche per le c.d. *small claims*, ovvero per quelle pretese risarcitorie di modesta entità, rispetto alle quali il costo di un'azione individuale supera il valore del danno;
- azione deterrente, incentivando comportamenti leali e corretti da parte delle imprese;
- diminuzione delle cause, concentrate in unico processo e favorendo l'economia processuale;
- maggiore certezza del diritto, evitando eventuali contrasti di giudicato.

Azione di classe ex art. 140 bis Codice di Consumo - 3

La procedura in sintesi

Ciascun componente della classe (portatori di diritto omogenei) anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

I legittimati passivi dell'azione sono le pubbliche amministrazioni e i concessionari di servizi pubblici.

Azione di classe ex art. 140 bis Codice di Consumo - 4



L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la **condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni** in favore degli utenti consumatori e tutela:

- i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
- i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
- i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

Azione di classe ex art. 140 bis Codice di Consumo - 5



I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore anche tramite posta elettronica certificata e fax.

L'atto di adesione, contiene l'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria del tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa.



Azione di classe ex art. 140 bis Codice di Consumo - 6



La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, ed il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo.

La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

Azione di classe ex art. 140 bis Codice di Consumo - 7



L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello nei 30 gg dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore.

Con l'ordinanza con cui ammette l'azione, il tribunale determina il corso della procedura assicurando, l'efficace gestione del processo.

Se al termine del giudizio è accolta la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme ed assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno.



Azioni di tutela collettiva – differenze 1



Due tipi di azioni collettive: quella disciplinata dall'art. 140bis del CDC e quella nei confronti della pubblica amministrazione, ma sono istituti diversi.

Nel primo caso si tutelano i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti, scaturenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali, a condizione che, in tutti questi casi, i soggetti appartenenti alla stessa categoria si trovino in situazioni omogenee

Nel secondo caso si riconosce il diritto di adire il giudice nell'ipotesi di violazione di termini, di standard qualitativi ed economici, degli obblighi contenuti nelle Carte dei Servizi, nonché in caso di mancata emanazione di atti amministrativi



Azioni di tutela collettiva – differenze 2

Nella *class action*, se la sentenza viene accolta, l'attore e i soggetti che vi hanno aderito hanno diritto al risarcimento del danno;

Nell'azione collettiva davanti al TAR, la sentenza di accoglimento accerta la violazione, l'omissione o l'inadempimento, ordinando all'ente pubblico di porvi rimedio entro un congruo termine, ma il ricorso non consente di ottenere alcun risarcimento del danno, per cui restano fermi i rimedi ordinari.

La nuova azione di classe - 1

Legge 12 aprile 2019, n. 31, entrata in vigore il 18 maggio, dopo 25 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta: introduce nell'ordinamento italiano un nuova azione di classe che soppianta la vecchi azione prevista dal codice di consumo.

In concomitanza con l'entrata in vigore della legge il Ministero della Giustizia ha attivato la piattaforma telematica, prevista dall'art. 840-ter, comma 2, c.p.c., che dovrà supportare il funzionamento del nuovo strumento processuale garantendo l'agevole reperibilità delle informazioni contenute nell'area pubblica del portale.

Contestualmente all'entrata in vigore della nuova legge sono abrogate le corrispondenti disposizioni sull'azione di classe contenute nel Codice del Consumo (artt. 139, 140 e 141d.lgs. n. 229/2003).



La nuova azione di classe - 2

Il provvedimento legislativo introduce una disciplina organica dell'azione di classe, che dal Codice del Consumo dove attualmente si trova viene riportata all'interno del Codice di procedura civile, in chiusura del Libro IV.

Dopo il Titolo VIII (Arbitrato) è inserito il nuovo Titolo VIII-bis (**Dei procedimenti collettivi**) con gli artt. da 840-bis a 840-sexiesdecies, che disciplinano la nuova azione di classe.

La nuova azione di classe - 3

Possono proporre l'azione di classe le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia, ferma la legittimazione di ciascun componente della classe.

L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese o nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività.

Restano ferme le norme vigenti tema di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, l'azione di classe pubblicistica ex Dlgs 198/2009.

La nuova azione di classe – 4

La domanda per l'azione di classe è proposta con ricorso davanti al GO, presso il Tribunale, sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.

Il ricorso, insieme al decreto di fissazione dell'udienza, è pubblicato - a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito del decreto - nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.

Decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente e quelle proposte sono cancellate dal ruolo; le azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine suindicato sono riunite all'azione principale.

La nuova azione di classe - 5

Il Tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità dell'azione di classe; l'ordinanza di ammissione, pubblicata sul portale dei servizi telematici, fissa un termine perentorio (da 60 a 180 giorni) entro il quale i soggetti portatori di diritti individuali omogenei possono aderire all'azione.

Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione (artt. 702-bis e ss. c.p.c.); il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti d'istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.

La nuova azione di classe - 6



La sentenza che accoglie l'azione di classe :

- provvede sulle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente, se l'azione non è proposta da un'organizzazione o da un'associazione inserita nell'elenco ministeriale;
- accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, ha leso diritti individuali omogenei e definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei, specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei;
- stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei;
- dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio (da 60 a 150 giorni) per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei
- nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;
- nomina il rappresentante comune degli aderenti (soggetto che deve possedere i requisiti per la nomina a curatore della crisi d'impresa); il rappresentante comune degli aderenti è espressamente qualificato pubblico ufficiale.



La nuova azione di classe - 7



L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda (da presentare su modello approvato con decreto ministeriale) nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici.

La domanda di adesione, a pena di inammissibilità deve contenere, *inter alia*:

- l'indicazione del tribunale ed i dati relativi all'azione di classe cui si chiede di aderire;
- i dati identificativi dell'aderente;
- l'indirizzo pec;
- la determinazione dell'oggetto della domanda;
- l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;
- il conferimento al rappresentante comune degli aderenti, nominato o nominando dal giudice;
- i dati per l'accredito delle somme eventualmente riconosciute in favore dell'aderente.



La nuova azione di classe - 8

La domanda produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore; i documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.

Al resistente è consentito depositare una memoria contenente le sue difese, per prendere posizione sui fatti posti dagli aderenti a fondamento della domanda.

Il rappresentante comune predispone e comunica agli aderenti ed al resistente il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti.

Il resistente e gli aderenti possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi (nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale).

La nuova azione di classe - 9

Il rappresentante apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.

Il giudice delegato rigetta o accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione; se accoglie, condanna con decreto motivato il resistente a pagare le somme o le cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione.

Con il decreto di accoglimento il giudice delegato condanna il resistente a corrispondere direttamente al rappresentante comune degli aderenti, a titolo di compenso, un importo variabile in misura progressiva in ragione del numero dei componenti la classe.

Azione inibitoria collettiva

Art. 840 sexiesdecies cpc: *«chiunque ha interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può chiedere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva».*

«Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta sopra indicata sono legittimate a proporre l'azione solo se iscritte nell'elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia».